

Venezia 29 maggio 2015

IL GIUDICE TUTELARE E L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO RUOLO DEL GIUDICE ONORARIO E PRASSI APPLICATIVE

L'art 407 e l'ascolto del beneficiario. Il ruolo del GOT

L'art. 407 cod. civ. - inserito dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 - è dedicato al **procedimento** per la nomina dell'amministratore di sostegno e tratta del contenuto del ricorso introduttivo, delle fasi del procedimento, dei poteri istruttori del giudice tutelare; prevede altresì il potere di modificare o integrare, anche d'ufficio le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno e indica le parti necessarie del procedimento.

Il primo comma in particolare si occupa del contenuto del ricorso che dee contenere, tra l'altro, la esposizione delle "*ragioni per cui si richiede la nomina*"; questo evidenzia, sin dal suo esordio, che l'amministrazione di sostegno non è procedimento che si apre sol perché vi è una situazione di fragilità (presupposto necessario, e non sufficiente), ma richiede la risposta alle domande "perché serve? A cosa serve? A quali fini è diretta?"

Il terzo comma prevede che il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di quell'articolo 406 cc (vale a dire il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo nonché i responsabili dei servizi sanitari sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona); dispone, anche d'ufficio gli accertamenti di natura medica tutti gli altri **mezzi istruttori utili ai fini della decisione**.

Ampi poteri istruttori del giudice tutelare: non vige nel procedimento di volontaria giurisdizione il vincolo della *disponibilità delle prove* di cui all'art. 115 cpc. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione solo le prove proposte dalle parti o i fatti non specificamente contestati, e al più le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Il giudice tutelare ha, in questo procedimento, il *dovere di conoscere* senza fermarsi alla "rappresentazione" della realtà prospettata da colui che propone il ricorso e per tale ragione i poteri istruttori sono giustificati dalla "utilità" della decisione: il GT entra nella *storia della persona* e le informazioni sono funzionali alla costruzione di una misura di protezione *adeguata* alla persona stessa.

Egli può dunque chiedere informazioni, sentire le persone che ritiene utili (non necessariamente tutti i parenti e conoscenti e non necessariamente tutti

insieme!), ordinare l'esibizione di atti e documenti a privati o alla PA, può convocare *in qualunque momento* (prima e dopo la nomina dell'ads) l'amministratore di sostegno, allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di e può dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario (art. 44 disp att cc).

Il tema della presente relazione impone però di soffermarsi sul secondo comma dell'at. 407 cod civ:

Art. 407 comma 2 cod.civ. il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Orbene, se teniamo presente che la decisione del giudice tutelare consiste nella elaborazione di un decreto di nomina di un amministratore di sostegno (che implica, una *scelta* del GT sull'*an* e *quomodo*), con indicazione della durata e dell'oggetto dell'incarico, degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere il nome per conto del beneficiario, nonché degli atti del beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, dei limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere.... (art 405 cod civ.), si comprende bene che l'istruttoria é finalizzata all'adozione di una decisione delicata e complessa perché può investire la persona nella sua globalità (vita personale, residenza, salute, patrimonio, relazioni sociali ecc).

Il decreto di nomina, è stato detto con felice metafora, è un *abito* da confezionare *su misura per l'interessato*; allora l'audizione è il momento in occorre - per ribadire la metafora - *prendere le misure, conoscere i suoi gusti (quali colori preferisce, quali tessuti, se vuole vestire casual o elegante, ecc ecc).*

Se dunque si mettono lucidamente a confronto i mezzi (l'istruttoria) con il fine (il decreto di nomina) si comprende agevolmente come l'audizione del beneficiario sia una fase fondamentale del procedimento.

Mentre, infatti, l'audizione dei parenti non è necessaria (nel senso che possono non essere convocati e, se convocati e non comparsi, il giudice provvede ugualmente), mentre la presenza del pubblico ministero non è necessaria (e l'intervento richiamato dall'u.c. dell'art. 407 cc si può ridurre in concreto a un parere scritto dopo l'esame del procedimento e degli atti, un "visto" del PM), l'audizione dell'interessato è un passaggio non solo necessario e imprescindibile ex art. 407 cc (*il giudice "sente l'interessato"*, non è scritto "*può*" sentirlo), ma anche essenziale per l'acquisizione delle informazioni utili a elaborare il decreto di nomina.

Mi pare interessante evidenziare dal punto di vista lessicale la scelta dei verbi adottati dal legislatore. L'articolo 407 cc usa il verbo "**sente**", l'articolo 419 cc nel procedimento di interdizione o inabilitazione, usa l'espressione verbale "**procede all'esame**".

Non sono differenze di poco conto perché la scelta di verbi diversi è espressione di una diversa prospettiva e implica un ruolo diverso del giudice, oso dire "*un giudice diverso*": mentre chi *esamina* si pone dall'alto verso il basso,

chi *sente* si pone dal basso verso l'alto o al massimo si pone sullo stesso piano. Nel Dizionario Treccani *sentire* v. tr. [lat. *sēntire*] significa in senso ampio, *avvertire un qualsiasi stato di coscienza indotto in noi dal mondo esterno attraverso i sensi o un qualsiasi stato affettivo insorgente nell'animo*.

Nella varietà degli usi e delle particolari accezioni che il dizionario propone, vorrei proporvi la seguente: *Sentire significa **Apprendere attraverso i sensi; ricevere una o più impressioni sensoriali e averne coscienza. Usato assol., in qualche caso, può riferirsi complessivamente a tutti e cinque i sensi; sentire, con valore attivo, significa ascoltare, annusare, assaggiare, toccare!***

E allora il giudice dovrà mettere "in borsa" prima di recarsi a *sentire* il beneficiario, non solo foglio, penna (o pc) e codice, ma ogni dimensione di sé (la ragione e il cuore, l'istinto e ... la pancia, sede delle emozioni).

L'audizione dell'amministrando non è diretta, come accade(va) per la procedura di interdizione/inabilitazione, a verificare - in modo frettoloso o superficiale - quale sia (il grado di) infermità o incapacità (ciò spiega perché nell'art. 419 è ancora previsto che il giudice possa "*farsi assistere da un consulente tecnico*");

l'audizione di cui all'art. 407 cod civ è diretta a **incontrare** il beneficiario, a valutare raccogliere i suoi desideri e aspirazioni, a verificare le sue relazioni con l'ambiente (domestico o istituzionale - casa di riposo, struttura protetta, ecc) in cui vive, le relazioni con i famigliari, i parenti, i vicini o conoscenti, ad accertare il suo grado di abilità, la sua tensione verso l'autonomia, la sua suggestionabilità, i rischi a cui è esposto se lasciato solo, le sue preferenze elettive e affettive, la sua fragilità, le sue abitudini di vita, "i riti" quotidiani a cui non può rinunciare; *sentire* il beneficiario significa anche verificare i rapporti di forza presenti nelle dinamiche famigliari, gli abusi o le manipolazioni di cui può essere vittima o egli stesso autore; significa, insomma *entrare in relazione con* la persona destinataria del provvedimento, *conoscerla* al fine di poter ricevere informazioni utili a offrirgli una protezione.

E non solo: l'audizione è una fonte di informazioni anche per raccogliere elementi utili per la **scelta** dell'amministratore di sostegno: se questa, infatti, deve farsi avendo unicamente riguardo *alla cura e agli interessi della persona del beneficiario* (scegliere una persona della famiglia oppure esterna, un amico o un parente, un professionista o un volontario, ecc ecc), occorre

avere un quadro dei suoi *interessi* il più ampio e fedele possibile.

Lo sottolineo: le informazioni raccolte sono funzionali a redigere un “progetto di sostegno”, a modulare la protezione, e *l'abito* sarà tanto meglio *confezionato* quanto più penetranti e complete e puntuali e attente siano state le informazioni che il giudice ha saputo acquisire attraverso quel **sentire** che gli impone di attivare ogni antenna sensoriale utile a "carpire" informazioni. Lo ribadisco con le parole del prof Cendon *Il momento dell'audizione è particolarmente delicato: costituisce infatti un'occasione preziosa per cogliere e misurare nei dettagli il fabbisogno di protezione dell'interessato e per mettere a fuoco le richieste dello stesso...è un'occasione per fotografare le dimensioni del disagio in cui versa l'interessato, nelle sue varie sfumature. Soltanto così il magistrato avrà gli elementi utili per stabilire il da farsi: per definire esattamente in sé, il che cosa, fino a quando, della protezione da attivare.* (Cendon- Rossi Amministrazione di sostegno tomo II pag 933-934)

Non dimentichiamo mai che il decreto emesso ai sensi dell'art. 405 c.c. non si riduce a un prodotto preconfzionato o standard, una sorta di abito a "taglia unica" (che finisce col poter essere *indossato* solo da coloro che hanno *quella* misura);

il decreto non fornisce all'amministratore di sostegno una etichetta, apparentemente polivalente, di "amministratore di sostegno", né al beneficiario l'etichetta generica di "sottoposto ad amministrazione di sostegno" nella quale possa essere incluso un prodotto unico e ovunque spendibile, di diritti, poteri, facoltà, bisogni, limitazioni ecc (come avviene, invece, per l'interdizione e l'inabilitazione, dato che i poteri del tutore e del curatore sono previsti dalla legge);

il decreto ex art. 405 cc, per riprendere la metafora, va *confezionato su misura* e l'audizione, come si è detto, è occasione irrinunciabile per *prendere le misure* in modo da elaborare un decreto che enunci, in modo coerente, preciso e chiaro (scriveteli a macchina e non a mano *please!*) i poteri dell'ads, gli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l'assistenza necessaria dell'AdS, gli atti che l'ads può compiere come esclusivo rappresentante del beneficiario, le eventuali limitazioni mirate alla sua capacità di agire ex art 411 cc e così via:

è, infatti, con l'indicazione specifica di atti e poteri che si può offrire un vero e proprio "progetto di sostegno", necessariamente diverso per ogni persona destinataria del provvedimento, perché ogni persona è diversa dalle altre.

Riprendo ancora le parole del Prof Cendon: *La comunicazione diretta costituisce un criterio operativo di rilievo fondamentale: i soggetti deboli sono tanti e differenti tra loro, portatori come ogni altra creatura umana di*

aspirazione ed aspettative diversificate. Sottovalutare tale momento comporterebbe il rischio di ripristino di una logica improntata all'apprestamento di risposte rigide completamente avulse dal riscontro dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Una delle parole chiave dell'amministrazione di sostegno sta proprio qui: sapere ascoltare quanto occorre l'interessato, mirare a conoscere in primo luogo i suoi bisogni. E, sulla base di quella presa d'atto, confezionare poi un assetto irripetibile di sostituzioni, di affiancamento, di momenti curatoriali.(Cendon-Rossi, amministrazione di sostegno, tomo I, pag. 227).

È delicatissimo il compito che il legislatore affida al giudice tutelare.

Si può affermare - come ha sottolineato anche il dott Sergio Trentanovi nella propria relazione - che, a differenza dei procedimenti civili ordinari o cautelari che sfociano in una risposta coerente con la domanda proposta, il procedimento di amministrazione di sostegno, per definizione, non ha uno sbocco scontato *ab origine* " *l'ads è bella perché risposte certe non ce ne sono!...l'ads è uno strumento del diritto che non si fa diritto*" (S.Trentanovi)

Ma come si fa, in concreto, a *sentire* il beneficiario? Quale percorso seguire? Quali domande fare? Dove sentirlo?

Le domande

L'approccio del GT non segue moduli o paradigmi fissi; va decisamente dimenticato il pacchetto di domande preconfezionate (e spesso decisamente umilianti... "*quanto vale un euro...chi è il presidente della repubblica, ...quanto costa un litro di latte? ...lei riconosce questa signora...*") del giudice istruttore nei procedimenti di interdizione; più umano chiamare la persona per nome (visto che già lo si sa), piuttosto che chiederle, come se si dovesse compilare un modulo, quali sono i suoi dati anagrafici.

La conversazione deve snodarsi lungo percorsi non predeterminabili, che nascono di volta in volta, come avviene per qualunque autentico *incontro* personale; e quella persona non deve apparirvi mero "utente", ma persona che siete "curiosi di conoscere", e lei deve sentire che "avete voglia di conoscerla".

Prendo a prestito ancora una volta le parole di Paolo Cendon nella parte in cui si pone delle domande nella fase (seppur successivo, ma equipollente nel metodo) di incontro tra amministratore di sostegno e beneficiario:

Non sempre è facile colloquiare col disabile; e alcuni ostacoli, per l'amministratore si presentano particolarmente seri. L'interessato anzitutto: il linguaggio non verbale che gli è proprio (sospiri, occhiate, dita sulle labbra, colpi di tosse) appare spesso indecifrabile; la mimica del corpo qua e

là è oscura, misteriosa talvolta egli per primo può non sapere cosa vuole e alcune sospettosità sono più che comprensibili.

Quanti "non ho bisogno di nessuno" nascondono la preoccupazione di diventare un fardello per la famiglia? Quanti "non ce la faccio" altro non sono che espedienti per mettere la propria vita nelle mani altrui sfruttando i benefici secondari della malattia? Disponibilità ad ascoltare allora, a scoprire come quel certo appianamento negoziale venga valutato. Al di là di ogni silenzio. Apprendere dalla viva voce dell'interessato quali controsoluzioni sarebbero preferibili; discutere insieme obiezioni inconvenienti, accorgersi dei timori emersi di recente, saper infondere la fiducia che tutti i segreti resteranno tali. Un'atmosfera fondata sull'alleanza un sistema di gesti sguardi riportabile alla complicità. Non presumere troppo dalle sue capacità di resistenza, farlo sentire al sicuro contro le minacce. Saper vedere il mondo con i suoi occhi. (Cendon - Rossi L'amministrazione di sostegno, tomo I pag.163)

In sintesi Non esiste un "manuale di domande" né alcun percorso obbligato. Possiamo però "mettere in borsa" alcune *parole guida* quali: *rispetto, attenzione, delicatezza*, ma anche *chiarezza, fermezza, autorevolezza*, e poi *fantasia, empatia, sintonia, desiderio di comunicare*.

E, senza temere di perdere né onore né prestigio, possiamo scegliere a seconda dei casi, di tenere un comportamento *informale invece* che solenne, insomma ...una toga da indossare "*sopra il cuore*" piuttosto che da porre vistosamente sulle spalle quasi come un'armatura.

Dove?

ora in casa, ora in camera, ora dietro un cancello, sul pianerottolo o sull'uscio di una casa in cui il paziente non vuole farti entrare (per diffidenza, per pudore, per vergogna, per difesa) ora per strada, in un bar, ora sul marciapiede accanto a un senza tetto che non può che offrire quel luogo come propria "abituale dimora"... **dove si trova** il beneficiario, andando preferibilmente al di là di quel "*ove occorra*". Ed invero, la quantità di informazioni che il suo *habitat* può dare è immensa e non è sempre traducibile in un verbale; osservare la disposizione dei mobili, la luce nelle stanze, le fotografie o i quadri appesi, la polvere, la gestione dei suoi spazi, ciò che vede o non vede fuori dalla finestra, le scale di accesso, ecc ecc, è il primo passo per introdursi nella *sua* storia.

A questo proposito sottolineo quanto possa essere "menomante" per il GT (e, per contro, frustrante per il GOT) prevedere una *separazione delle due fasi*, sì che la persona del giudice che procede all'audizione (in molti uffici solo il GOT) sia diversa dalla persona del GT (togato) che elabora il decreto sulla base della mera lettura del verbale scritto da altri:

meglio sarebbe consentire a chi procede all'audizione di elaborare anche il decreto; nel verbale scritto, infatti, non si riescono a riportare tutte le informazioni (non verbali appunto) offerte dalla audizione diretta del

beneficiario "dovunque egli si trovi".

E se proprio non si riesce a farne a meno, almeno imporsi di "fare squadra", di lavorare *in coppia*, mantenendo un costante, aperto, schietto e prezioso flusso di comunicazione tra GOT e GT.

Evitare poi, a mio parere, la prassi di "costringere" il beneficiario a recarsi *con qualunque mezzo* in tribunale, disponendo, ad esempio, per "ordine interno" che "il paziente" venga trasportato (in ambulanza, in barella, in carrozzina, ecc) affinché il giudice possa sentirlo nella propria stanza:

la prassi, certamente comoda per il giudice "che risparmia il tempo della trasferta", oltre a creare costi e disagi (e non solo!) per il beneficiario, "burocratizza" una fase del procedimento tradendone in radice *la ratio* e priva il giudice di un bagaglio di informazioni che solo *uscendo* dal proprio ufficio può ottenere, senza ricorrere all'espressione di cui all'art. 407 cc ("*ove occorra*"), come una scorciatoia formale, un alibi insomma, che elude però lo scopo della norma.

Il verbale: come si può tradurre in un verbale l'insieme di informazioni e sensazioni che quel modo di "sentire" può offrire?

Sembra impresa impossibile. Si potrà e dovrà però consegnare al verbale almeno una parte essenziale delle informazioni con un linguaggio diretto, semplice, fedele alla realtà che viene fotografata, possibilmente privo di giudizi definitivi e diagnosi (ad esempio preferire alla espressione *la persona è ben orientata nel tempo e nello spazio*, la descrizione delle sue concrete abilità, es raggiunge da sola la propria stanza o il bagno, conosce le traiettorie e le fermate degli autobus, ecc ecc); se si potesse registrare il verbale (una video registrazione) sarebbe tutto più semplice anche a futura memoria (si pensi alla fase di impugnazione delle decisione del giudice, di regola meramente documentale).

Seppur dunque mi senta contraria ai *vademecum*, cito i suggerimenti dati da un medico legale Virginio Oddone (nel volume "multidisciplinare" Tutela Curatela e Amministrazione di sostegno, la centralità della persona nell'approccio multidisciplinare alla fragilità, ed Giappichelli 2008) in quanto possano esservi utili a rispettare alcuni *step* di un percorso *centrato sulla persona*

a) *esame dei problemi che hanno fatto partire la segnalazione;*

b) *ricostruzione storica non solo delle condizioni di salute del paziente, ma dei dati salienti delle sue attività, delle sue principali sfere di inattività ed interesse;*

c) *studio della situazione medica e psicologica del paziente, non solo in termini di diagnosi formale, ma anche - soprattutto nel caso di disturbi della sfera psichica - di ricostruzione delle sue efficienze inefficienze. Trope volte nelle relazioni si legge che Tizio a un certo punteggio MMSE (o aggiungo,*

una certa scheda *BINA*), *ma non viene detto nulla sulle aree maggiormente compromesse o su quelli relativamente più efficienti;*

d) svalutazione delle ripercussioni che sull'attività e la gestione degli interessi fondamentali potrà avere la situazione medica rilevata.

e) valutazione finale del caso e indicazione delle linee guida di un futuro progetto dovrebbe seguire.

Qualcuno potrà obiettare che questo progetto è più complicato di quello usuale; ribatterò che ad essere complicate sono le situazioni di difficoltà e che l'unico modo per rispondervi in maniera civile ed effettivamente utile è quello di affrontare la complessità, non spazzarla sotto il tappeto percorrendo poche formule standardizzate.

Prima di tutto, però, andare *preparati*, avendo studiato bene il ricorso introduttivo e ogni documento/relazione allegato.

I giudici onorari. Quando è entrata in vigore della disciplina dell'amministrazione di sostegno nel marzo del 2004, non era possibile delegare ai giudici onorari alcuna fase del procedimento; era stata una precisa circolare del CSM a vietarlo, considerando la delicatezza dei compiti del giudice tutelare, seppure i giudici onorari avessero dominato sino a poco prima nella gestione esclusiva delle tutele e delle curatele; quella circolare imponeva ai giudici togati di valutare il ruolo del giudice nell'esercizio delle funzioni proprie della volontaria giurisdizione come un ruolo delicato che richiede esperienza, maturità personale e non solo professionale, capacità di vedere, di capire e decidere in fretta, conoscenza di ogni strumento giuridico, consapevolezza degli effetti concreti dei propri provvedimenti, capacità di vedere e denunciare anche penalmente situazioni di abuso, di prevenirle ove possibile, di saper fare scelte oculate e incisive per la gestione del patrimonio e la cura della persona.

Poi il carico delle amministrazioni di sostegno soprattutto negli uffici maggiori e *il burn out* in cui sono caduti gli uffici stessi (e forse anche alcuni giudici, chiamati a fare molte altre cose oltre al giudice tutelare), ha indotto il CSM ad accogliere l'istanza di modificare il divieto di delega e così ora i giudici onorari si affiancano ai giudici togati nella gestione delle amministrazioni di sostegno e a loro viene delegata *sempre* (e non infrequentemente *solo*) la fase più delicata del procedimento, cioè l'audizione dell'interessato.

È un compromesso tra il numero crescente (in modo esponenziale) dei procedimenti e l'esigenza di non rallentare eccessivamente i tempi di risposta, lasciando al giudice togato lo spazio per continuare a svolgere altre funzioni (scrivere sentenze e ordinanze, ad esempio, le uniche ad avere attualmente un peso quasi esclusivo nelle valutazioni di professionalità dei magistrati).

La mia esperienza mi induce a raccomandare (se posso permettermi) al giudice tutelare di ricorrere alla delega dell'audizione in casi di assoluta necessità ed evitare uno svuotamento della funzione cui l'audizione è

preordinata;

in altri termini, evitare o limitare strategie organizzative (ordini di servizio) che separino il giudice-della-audizione dal giudice-del-decreto.

Dunque se si coinvolge il GOT nei procedimenti di amministrazione di sostegno, lo si faccia dall'inizio alla fine o, almeno, dall'inizio (decreto di fissazione udienza) al decreto di nomina.

Qualche "questione processuale".

Come si convoca il Beneficiario?

(notifica, comunicazione, mera informazione?)

L'art. 713 cpc previsto per l'interdizione e richiamato, come le altre norme, dall'art. 720 bis cpc per l'amministrazione di sostegno "in quanto compatibile", prevede che *il ricorso al decreto sono notificati a cura della ricorrente entro il termine fissato nel decreto stesso, le persone indicate nel comma precedente (Inter dicendo in abilitando le altre persone indicate nel ricorso e con informazioni siano ritenute utili dal giudice); il decreto è comunicato al pubblico ministero.*

Tuttavia, mentre il procedimento di interdizione o inabilitazione, essendo procedimento contenzioso si instaura sempre con una difesa tecnica, il procedimento di amministrazione di sostegno ben può essere promosso (come ha statuito e ribadito la Suprema Corte vds Cass 6861/2013, Cass 25366/2006) *senza la necessità di una difesa tecnica*, che va prevista (si badi! non per il ricorrente, ma per il destinatario del provvedimento) *sono nei casi in cui il giudice ritenga di emettere un decreto che incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato;*

e allora, può essere incoerente con la *ratio* della legge 6/2004 prevedere (o magari disporre per ordine interno dell'ufficio come (illegittima) "condizione di inammissibilità del ricorso") che il ricorrente (un familiare, un medico, il responsabile di un servizio sociale, ecc) che potrebbe presentare personalmente il ricorso, possa trovarsi invece costretto a dover "notificare", a mezzo ufficiali giudiziari, il ricorso e il decreto (la notifica impone, infatti, di dover richiedere copia autentica del ricorso e del decreto, tornare a ritirarla, recarsi dall'ufficiale giudiziario per la notifica, recarsi di nuovo per ritirare le copie notificate da depositare/esibire al giudice al momento della audizione, almeno 4 accessi in tribunale!);

né tale "attrezzatura professionale" può diventare un alibi per imporre sempre la necessità di una difesa tecnica per lo stesso ricorrente (ribaltando così il senso delle pronunce della Suprema Corte), con costi che potrebbero *scoraggiare* l'avvio di un procedimento di amministrazione di sostegno (ed è lecito il dubbio che in alcuni uffici giudiziari tali disposizioni interne possano essere state condizionate proprio da tale scopo).

Ritengo più coerenti e "compatibili" con la *ratio* della legge 6/2004 le **mere comunicazioni** del ricorso e del decreto (comunicazioni informali o con lettera raccomandata con A.R.) purché si ottenga il risultato della effettiva presenza del beneficiario all'udienza fissata per la sua audizione (l'unica che conta e che può *sana* ogni irregolarità nella comunicazione) dato che egli solo è parte necessaria del procedimento; nel verbale si darà espressamente atto che il beneficiario, presente, è stato informato del deposito e del contenuto del ricorso (una informazione effettiva, che vale ben più di una *relata* di notifica!).

Al riguardo è utile ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che *nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cpc, cui rinvia l'art. 720 bis cpc, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone tra quelli indicati in ricorso le cui informazioni giudice ritenga utile ai fini dei provvedimenti da adottare* (Cass 5.6.2013, n. 14190); e ancora: *nella procedura per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno l'unica parte che può dirsi necessaria è il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, per cui il difetto di comunicazione della richiesta al PM e la conseguente assenza dello stesso nel procedimento di chiusura dell'amministrazione non comporta la mancata integrazione di un litisconsorzio necessario né alcun'altra nullità del giudizio di primo grado idonea a determinare la rimessione delle parti al primo giudice* (Cass, ord 17032 del 25 luglio 2014).

2. Se il beneficiario non compare o se comparso, rifiuta la amministrazione di sostegno?

Se il beneficiario non compare perché è irreperibile, per esempio, o rifiuta di sottoporsi all'audizione, se ne può prescindere: l'orientamento trova il supporto della decisione della Corte Costituzionale che, seppure emessa nel procedimento di interdizione, viene utilmente applicata per l'amministrazione di sostegno (Corte Cost n. 392/1988), rafforzata da una lettura dell'art. 407 cod civ che include tra le persone la cui mancata comparizione non ostacola l'adozione del provvedimento, anche il beneficiario;

in concreto, però, si può anche scegliere di procedere a una nomina provvisoria e poi trovare dei modi per "far comparire" il beneficiario, ove apparentemente irreperibile oppure *reperito* ma pervicacemente "resistente"; l'audizione, infatti, è anche un modo per *fargli* conoscere le opportunità di una protezione, le persone che l'hanno chiesta e le ragioni che le muovono, a

volte è un modo per farli incontrare dopo tanti anni; dunque facciamo il possibile perché l'audizione sia una fase effettiva della procedura.

3. È sempre obbligatoria l'audizione?

Talvolta le condizioni del soggetto possono apparire di gravità tale da rendere difficoltosa almeno nell'immediato ogni pur minima presa di contatto. Da qui l'opportunità (per il legislatore) di escludere in maniera esplicita che il mancato interscambio vis-à-vis diventi ostativo, per se stesso, alla prosecuzione del procedimento. Ora tra i soggetti indicati nell'articolo 406 appare compreso anche soggetto beneficiario della misura. Di qui la conclusione secondo cui, a fronte di motivi giustificati in casi determinati, potrà prescindersi dall'incontro diretto con l'interessato, dovendo comunque il gt provvedere sul ricorso (vds Cedon-Rossi, vds anche Tribunale Piacenza 16 settembre 2008)

Quando l'amministrando non sia in grado di instaurare alcun minimo dialogo o rapporto comunicativo, taluni GT prescindono dalla audizione, cercando un'interpretazione della norma che tenga conto sia del suo contenuto letterale sia della *ratio* che l'ha ispirata.

Come ha osservato Claudio Tagliaferri, avvocato di Piacenza, richiamando la nota dell'avv Rita Rossi, *la decisione piacentina pur criticata ha indotto a ritenere non del tutto inaccettabile bypassare l'audizione del beneficiario nei casi in cui le condizioni della persona siano tali da impedire ogni minimo interscambio e comunicazione, mancandone l'interessato anche un minimum di vitalità espressiva;*

si giustifica sia per l'argomentazione giuridico letterale interpretativa, non essendosi giudice fermato alla mera nuda lettera della disposizione, ma avendola interpretata come equilibrata fusione del dato letterale e della *ratio*; sia per la moderazione con cui il tribunale di Piacenza ha escluso l'obbligatorietà della audizione, non in assoluto, ma soltanto nei casi in cui il beneficiario versi in condizioni di totale incoscienza da non poter più comunicare con chiarezza; sia, infine per ragioni "di fatto", in quanto riferite ad un soggetto non solo sofferente di decadimento cognitivo severo (patologia generica che non consente da sola di escludere un minimo interscambio e comunicazione da parte dell'individuo) ma anche traumatizzato dalla presenza di estranei.

Fondamentale, tuttavia, è la condizione di assoluta incomunicabilità e di totale mancanza di vitalità espressiva (si pensi, ad esempio, ai casi di coma vegetativo) e/o il pregiudizio derivante alla salute del beneficiario dall'espletanda audizione siano rigorosamente documentati da certificazione medica, sia per non prestare il fianco a motivi di reclamo, sia - e, direi, soprattutto - per non lasciare nel giudice tutelare neanche il minimo dubbio di non aver fatto il possibile per comprendere fino in fondo i bisogni,

le richieste, e le condizioni della persona. (C.Tagliaferri, l'amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza, La Tribuna, 2015, pag.175-177; Trib Piacenza).

La mia esperienza mi impone di offrirvi una lettura e un criterio di valutazione diversi:

Anche nei casi di totale incapacità di comunicare del beneficiario può essere *utile* procedere all'audizione dove egli si trova, senza appiattirsi a quel comodo "*tanto non serve*" che la situazione di grave infermità potrebbe giustificare:

penso, ad esempio, ai casi in cui, recandomi a casa della persona o in ospedale, ho potuto constatare se e come venisse assistita e curata, se i familiari erano eccessivamente provati, se erano in armonia o in contrasto tra loro sul cosa fosse "*meglio fare*" (per sé stessi e/o) per il congiunto, quale potesse essere (anche in ragione dell'ambiente in cui viveva, la sua identità prima della malattia, informazioni utili, ad esempio, per motivare un provvedimento in cui si autorizza l'ads a dissentire da determinati trattamenti sanitari); inoltre si raccolgono informazioni anche ai fini della scelta dell'ads da nominare, individuando la persona più idonea per *la cura e gli interessi del beneficiario*.

Ma anche a prescindere da questa *utilità* processuale, vorrei dirvi, per esperienza, che recarsi dove la persona si trova significa *rispettare la sofferenza*, sua e della sua famiglia, dando un messaggio che forse non è proprio inutile:

un giudice c'è, e si fa strumento per un procedura che è *a servizio della persona*.

4. L'interessato è sentito nel procedimento di interdizione/inabilitazione poi convertito in amministrazione di sostegno ex art 418 cc. E' necessario ripetere l'audizione?

Per le ragioni esposte, non dovrebbe essere difficile rispondere in modo affermativo a questa domanda: il collegamento personale tra il giudice che procede all'audizione e il giudice che adotta il decreto è presupposto necessario per un valido decreto.

Si può ritenere, tuttavia, lecita e possibile l'utilizzazione del verbale di esame dell'inabilitato o dell'interdicendo nel procedimento di amministrazione di sostegno, purché si tenga presente che detto verbale potrebbe non essere adeguato o potrebbe fornire informazioni insufficienti alle finalità dell'amministrazione di sostegno, nel quale caso occorre integrarlo ripetendo l'audizione.

Una considerazione finale: la povertà di mezzi (il giudice procede da solo all'audizione, senza alcun assistente giudiziario), l'assenza di una specializzazione e di una mirata preparazione professionale (il GT non ha alcuna cultura di ordine medico o psicologico, ecc), la mancanza di un apparato amministrativo adeguato (cancellerie sotto-organico, assenza dell'autista o della benzina per usare l'auto dell'ufficio!), senza dire dei carichi di lavoro di cui già i giudici civili erano gravati prima della entrata in vigore della legge 6/2004, rivelano i limiti pesanti di questa riforma fatta a "costo zero";

ma tutto ciò non deve farci rassegnare a una "applicazione al ribasso" di questo istituto, né a emanare provvedimenti superficiali, affrettati, o peggio *ciclostilati*, che rischiano di dare solo apparenti risposte o a riempire di numeri le statistiche, o a fare danni;

deve piuttosto stimolarci a cercare e coltivare prassi virtuose, ad approfondire e a specializzarsi, a pretendere corsi di formazione adeguati, a imparare nei singoli uffici e circondari a *fare squadra* tra giudici, togati e onorari, e a *fare rete* con i Servizi sociali e sanitari, le associazioni di volontariato, scovando ogni risorsa presente nel territorio e valorizzandola affinché uno strumento, bello come l'amministrazione di sostegno, possa davvero offrire una protezione adeguata e affinché valori come dignità, eguaglianza e solidarietà che la Costituzione solennemente enuncia agli articoli 2 e 3, trovino corpo e attuazione;

e poi: siate orgogliosi di questo ruolo! consapevoli che il giudice tutelare è un giudice diverso, per il quale il *servizio giustizia* non è affatto un settore impiegatizio della PA, è un giudice che *sente* perché vuole capire, che capisce perché vuole modulare la protezione adeguata, e protegge perché è un giudice di parte,

sì e *deve* essere di parte se i bisogni e le aspirazioni del beneficiario sono il suo faro;

un giudice che svolge un ruolo davvero delicato perché conosce "senza filtri", provvede in modo diretto e immediatamente efficace nella sfera, anche personalissima, dell'individuo;

un giudice chiamato a non lasciare mai a casa la propria sensibilità e umanità, il proprio *uomo integrale*, se vuol essere un bravo giudice.

In questo consiste l'onore e la nobiltà del Vostro servizio.

Venezia, 29 maggio 2015

Gloria Carlesso